



Comune di Pietra Ligure



**PIANO COMUNALE
DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI DI VENDITA
“ ESCLUSIVI”
DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

(testo approvato con delibera C.C. n. 7 del 30.01.2006)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Piano stabilisce le norme per la localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, in applicazione degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.
2. Si definiscono punti vendita esclusivi quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Art. 2

Ambito di applicazione del Piano

1. Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica esercitata all'interno di immobili o chioschi collocati su suolo pubblico o privato.
2. Il Piano non si applica ai punti di vendita non esclusivi – di cui all'art. 2, comma 3°, del D.Lgs.n.170/2001 - e alle attività di vendita di cui all'art.3 del citato decreto.

Art. 3

Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini del presente Piano il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1

Centro storico ovvero zona delimitata a nord dall'Aurelia, a sud dal mare, ad ovest dal passaggio a livello di via Rossello e ad est dal torrente Maremola.

Zona 2

Frazione Ranzi

Zona 3

Parte del territorio comunale non compresa nelle due precedenti zone.

Art. 4

Modello di rete di vendita

1. Il modello di rete di vendita dei rivenditori esclusivi che si intende perseguire si attiene ai seguenti criteri:
 - densità della popolazione;
 - caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;
 - entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
 - condizioni di accesso;
 - esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Art. 5

Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è rilasciata quando l'istanza è conforme alle norme del presente Piano e trova la disponibilità di contingente risultante dal prospetto di cui all'art. 9.
2. Non è più applicabile, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art.20 legge 241/90 e s.m.i..
3. Il trasferimento di sede di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica è altresì soggetto ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento; prima dell'inizio dell'attività deve

esserne presentata apposita comunicazione al Comune.

5. La modifica della superficie di vendita è soggetta a preventiva comunicazione al Comune.

Art. 6

Nuovi punti di vendita esclusivi

1. L'autorizzazione è rilasciata quando l'istanza è conforme alle norme del presente Piano e trova la disponibilità di contingente risultante dal prospetto di cui all'art. 9.

Art. 7

Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda di autorizzazione, oltre alle generalità del richiedente, deve contenere i seguenti dati e documenti:

- a) estratto di mappa della parte di territorio comunale in cui si chiede di attivare il nuovo punto di vendita;
- b) planimetria del punto di vendita e delle relative pertinenze;
- c) relazione tecnica a cura di tecnico abilitato dalla quale risulti anche la distanza rispetto ad altri punti vendita esclusivi;
- d) prova della disponibilità dei locali o dell'area;
- e) copia del contratto di acquisto dell'azienda o dell'atto di donazione, nel caso di trasferimento di titolarità per atto tra vivi;
- f) copia di denuncia della successione o atto equipollente nel caso di trasferimento della titolarità a causa di morte;
- g) copia del contratto di affitto o di comodato dell'azienda nel caso di trasferimento della gestione;
- h) codice fiscale;
- i) dichiarazione del periodo di attività (permanente o stagionale);
- j) caratteristiche del locale o del chiosco;
- k) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 114/98.

2. I dati ed i documenti di cui sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, 445, possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni, anche contestuali alla domanda.

Art. 8

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. In presenza di disponibilità per nuove autorizzazioni per i punti di vendita permanenti o stagionali, il competente Ufficio Comunale, qualora vi sia almeno un'istanza, provvede alla pubblicazione di apposito bando per l'assegnazione delle autorizzazioni. Il bando terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) maggiore distanza rispetto alle edicole esistenti;
- 2) ordine cronologico di protocollo della domanda dalla data di apertura del bando.

Art. 9

Numero massimo di autorizzazioni

1. Il Piano determina, nelle singole zone e per l'intero Comune, il numero massimo di autorizzazioni da concedere relativamente ai punti di vendita come da prospetto seguente:

ZONE	N. ATTUALE EDICOLE	N. OTTIMALE EDICOLE	AUMENTI (+) DIMINIZIONI (-)
1	3 permanenti + 1 stagionale	3 permanenti	-1 stagionale
2	1	1 permanente	0
3	10	10 permanenti	0
Totali	14 permanenti	14 permanenti	

	+ 1 stagionale		
--	-----------------------	--	--

Art. 10

Aggiornamento della dinamica di Piano

1. L'aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni deve essere costantemente effettuata conseguentemente alle variazioni che intervengono come di seguito:

- 1) *diminuendo* il contingente nei casi di:
 - autorizzazione a nuove aperture;
 - autorizzazione all'apertura di esercizi provenienti da altra zona;
- 2) *aumentando* il contingente nei casi di:
 - cessazione di attività;
 - revoca di autorizzazione;
 - trasferimento di esercizi in altra zona.

Art. 11

Distanze minime

1. Al fine di garantire un miglioramento ed un'equa distribuzione del servizio, vengono determinate le seguenti distanze *minime*:

- Per le nuove aperture di esercizi la distanza minima da altri punti di vendita esclusivi esistenti è di mt. 400 (quattrocento) ;
 - Per i trasferimenti di esercizi esistenti all'interno della stessa zona commerciale la distanza minima da altri punti di vendita esclusivi esistenti è di mt. 50 (cinquanta) .
2. Per il calcolo delle distanze si tiene conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, nonché degli ostacoli naturali od artificiali, questi ultimi a carattere permanente esistenti, quali: muretti di recinzione, aiuole, corsi d'acqua e simili.

Art.12

Trasferimento del punto di vendita

1. L'autorizzazione al trasferimento, all'interno della stessa zona, è concessa a condizione che tra la nuova sede dell'edicola e quella esistente sussista la distanza prevista dall'articolo 11.
2. L'autorizzazione al trasferimento in altra zona è assimilata all'apertura di nuovo punto nella zona di destinazione.

Art. 13

Distributori automatici

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta ad autorizzazione, da rilasciarsi in base agli stessi criteri previsti dal presente regolamento per i punti di vendita esclusivi.
2. In caso di installazione di distributori automatici in esercizi di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 170/2001, si applicano i criteri e parametri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei punti di vendita non esclusivi.

Art. 14

Esposizione della autorizzazione

1. Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione di cui è provvisto.

Art. 15
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei casi seguenti:

- a) qualora nell'interessato vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98;
- b) per ingiustificata interruzione dell'attività di vendita per più di un anno ovvero mancata apertura di nuovo esercizio nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) qualora, per il locale dove viene svolta l'attività, venga meno l'agibilità urbanistico-edilizia, di sicurezza od igienico-sanitaria;

Art. 16
Turni di riposo e orari di attività

1. Il calendario dei turni di riposo e gli orari giornalieri di apertura e chiusura sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 17
Sanzioni

1. Alla vendita di quotidiani e periodici si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 del D. Lgs. 114/1998, ad eccezione del comma 5° in quanto riferito agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio.